

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex. D.lgs. 231/2001

Parte Generale



INDICE

PRE	EMESSA	3
1.	L'IMPIANTO NORMATIVO RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' AMMNISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 1.1. INTRODUZIONE 1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ 1.3. AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE 1.4. FATTISPECIE DI REATO 1.5. APPARATO SANZIONATORIO 1.6. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE 1.7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO 1.8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO 1.9. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 1.10 LINEE GUIDA DI CATEGORIA 1.11 SINDACATO DI IDONEITÀ	4 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9
2.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AIMERI AMBIENTE E LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITA' AZIENDALE 2.1. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI AIMERI AMBIENTE S.R.L. 2.2. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTI DA ALTRE SOCIETÀ	10 10
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AIMERI AMBIENTE S.R.L. 3.1. LA FUNZIONE E LO SCOPO DEL MODELLO 3.2. IL PROGETTO DI AIMERI AMBIENTE PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001. 3.3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 3.4. RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE (AS-IS) 3.5. GAP ANALYSIS E PIANO DI AZIONE (ACTION PLAN) 3.6. DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11 11 11 12 13 13
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 4.1. I REQUISITI 4.2. NOMINA 4.3. RINUNCIA, SOSTITUZIONE 4.4. INDIPENDENZA E REVOCA 4.5. COMPITI ED ATTRIBUZIONI 4.6. CONFLITTI DI INTERESSE E CONCORRENZA 4.7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANI SOCIALI 4.8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 4.9. RAPPORTI TRA ORGANISMI DI VIGILANZA NELL'AMBITO DEL GRUPPO	14 14 15 15 16 17 17
5.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	20
6.	CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO 6.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO 6.2. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	21 21 21
7.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE	22
8.	SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSULENTI E DEI PARTNER	23



Premessa

In uno scenario caratterizzato da una crescente complessità e da rapidi cambiamenti, che moltiplicano le opportunità di sviluppo, riveste importanza fondamentale, la capacità di governare la propria operatività, adottando presidi organizzativi idonei a censire, prevenire e monitorare costantemente le varie tipologie di rischio assunte.

Una gestione aziendale sana e prudente, dipende anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione ed alla vocazione operativa dell'impresa; la struttura aziendale deve pertanto rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dalla Compagine Sociale e dall'Organo Amministrativo.

In tale contesto, particolare rilievo assume il Sistema dei Controlli Interni, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e della protezione dalle perdite, l'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali nonché la conformità delle operazioni con la normativa e le disposizioni interne.

L'identificazione dei rischi da gestire, comporta l'analisi dei processi interni, al fine di evidenziare i fattori che sono ritenuti critici per i diversi livelli organizzativi; la criticità è da intendersi come correlata alla possibilità di subire perdite significative in termini di risultati o di immagine.

L'obiettivo di tali valutazioni non è l'eliminazione del rischio, bensì il suo contenimento a un livello accettabile con costi adeguati al grado del rischio assunto.

Con cadenza prefissata, coerentemente con la specificità dimensionali ed operative della Società, e comunque in relazioni ad eventuali discontinuità nell'attività aziendale, devono essere valutate la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, tenuto conto della natura e dell'intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali.

Attraverso lo stesso si dovrà anche perseguire lo scopo di promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata profondamente rivisitata la posizione della responsabilità della Società, introducendo nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quale conseguenza della commissione di determinati reati da parte di soggetti che rivestono nell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione e controllo ed a loro sottoposti, ovvero da parte di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, sempre che tali fatti siano messi in atto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Tale circostanza ha richiesto, quindi, un adeguamento del Sistema dei Controlli che tenga opportunamente conto di tale variabile nella definizione dei profili di rischio.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione calibrato sui "rischi reato" cui è esposta concretamente la Società, al fine di impedire la commissione di determinati illeciti attraverso la fissazione di regole di condotta, adempie ad una funzione preventiva e costituisce altresì il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

Aimeri Ambiente S.r.I. (di seguito "Aimeri Ambiente"), società a socio unico controllata al 100% ed assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Biancamano S.p.A. (quotata in Borsa Italiana), facendo riferimento:

- al Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo di cui la Capogruppo si era già dotata;
- alle Linee Guida predisposte da Confindustria;

ha provveduto alla redazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Ciascun Destinatario è tenuto alla conoscenza ed osservanza dei principi contenuti nel presente documento.



1. L'IMPIANTO NORMATIVO RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' AMMNISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. 231/2001"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati colposi e dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto evidenzia come "si coniughino i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.



1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

Occorre precisare che le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente richiamate dagli artt. 23, 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 26 del D.Lgs. 231/01 e della L. 146/06.

Tali fattispecie sono, per comodità espositiva, riconducibili alle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "P.A.") (artt. 24, 24-bis e 25, D. Lgs. 231/2001);
- reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1., art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies, D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (L. 146/2006).;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001).
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs 231/2001)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1, D.Lgs 231/2001);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs 231/2001);
- delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs 231/2001);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs 231/2001)

1.5. Apparato sanzionatorio

Per quanto attiene alle sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, esse possono essere distinte in sanzioni di tipo pecuniario e di tipo interdittivo, quali la proibizione di contrarre con la pubblica amministrazione, il divieto di pubblicità e la sospensione dell'intera attività, in via temporanea o definitiva e secondo una graduazione crescente in base alla gravità o reiterazione dell'illecito.



In particolare, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

- a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;
- b) quelli **soggettivi**, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della guota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, i criteri di scelta per la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva sono quelli già previsti per la sanzione pecuniaria e con riferimento alla loro idoneità a prevenire illeciti ulteriori; esse hanno quindi valenza preventiva, oltre che punitiva.

Da notare che la legge prevede la possibilità che la sanzione della interdizione dalla attività - che può assumere i contorni di una vera e propria "condanna a morte" per l'ente - può essere disposta dal giudice, mediante la nomina di un commissario giudiziale per l'ente, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca.

Inoltre, l'articolo 16 del Decreto prevede l'esclusione della applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito per la confisca.

Per completezza, si segnala che, ai sensi dell'articolo 80 del Decreto, è prevista l'istituzione presso il casellario giudiziale centrale l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva.

1.6. Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente:
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".



In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:



- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
 Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, sicché anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente.

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.9. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;



- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.10. Linee guida di categoria

Il D.Lgs. 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purché garantiscano le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

Nella predisposizione del Modello, Aimeri Ambiente si è principalmente ispirata alle Linee guida di Confindustria ed alle best practice relative alle diverse aree di attività.

1.11. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "<u>idoneo a prevenire i reati</u>" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.



2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AIMERI AMBIENTE

Aimeri Ambiente S.r.I., società a socio unico controllata al 100% ed assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Biancamano S.p.A., è una società attiva nel settore dei servizi di igiene urbana con particolare riferimento alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel corso del 2016 la società ha avviato:

- (i) nell'ambito un'operazione di riorganizzazione dell'attività operativa di Gruppo, l'affitto integrale del ramo di azienda da Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico ad Energeticambiente S.r.l. a Socio Unico e
- (ii) un piano di ristrutturazione volto a conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria ed al riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, L.F., prodromica al deposito di una successiva domanda di concordato "in continuità" ex art.186 bis L.F..

2.1. Gli strumenti di governance di Aimeri Ambiente S.r.l.

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società, sviluppati internamente o a livello di Gruppo possono essere così riassunti:

- Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di gestione;
- Sistema delle deleghe e delle procure: stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società, e, attraverso il sistema delle deleghe, la responsabilità per quanto concerne gli aspetti in qualità di ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa;
- Comunicazione di Direzione e Coordinamento: indirizzata alla Società da parte della Capogruppo con descrizione degli ambiti entro i quali si esplica l'attività di direzione e coordinamento svolta;
- Contratti di Servizio: regolano formalmente le prestazioni di servizi rese da altre società del Gruppo (o viceversa) assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi;
- Codice di comportamento del Gruppo Biancamano S.p.A.: esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo Biancamano riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo;
- Linee Guida: Aimeri Ambiente si è ispirata alle "Linee Guida di Confindustria" ed ha altresì tenuto conto del "Position Paper" dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) dell'ottobre 2001, nonché degli standard internazionali in materia di controllo interno.

2.2. Prestazioni di servizi svolti da altre società

Le prestazioni di servizi, svolte dalla Capogruppo e/o da altre società appartenenti al Gruppo, che possono interessare le attività ritenute sensibili nell'operatività di Aimeri Ambiente, sono disciplinate da un apposito contratto scritto (contratto di *service*) che deve prevedere, per ciascun ambito di servizio erogato, ruoli, responsabilità e relative tempistiche.

Il contratto deve prevedere l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex. D. Lgs. 231/01 da parte della Società affidataria.



3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AIMERI AMBIENTE S.R.L.

3.1. La funzione e lo scopo del Modello

Aimeri Ambiente è sensibile alle aspettative della Compagine Sociale e degli *Stakeholders*, in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un Sistema di Controllo Interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte di tutto il Personale.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo consente ad Aimeri Ambiente, di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora la *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione del reato.

I principi contenuti nel presente Modello conducono:

- da un lato, a determinare nei Destinatari dei predetti contenuti, la piena consapevolezza che la commissione dell'illecito è fortemente condannata e contraria agli interessi di Aimeri Ambiente, anche quando apparentemente da essa potrebbe derivarne un vantaggio;
- dall'altro, a consentire ad Aimeri Ambiente di prevenire la commissione dei reati, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, costituisce violazione dei principi dettati dal Codice di Comportamento di cui lo stesso è espressione.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, di dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediate l'individuazione delle "attività sensibili" e, ove necessario, alla loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo assume, in tale contesto, la funzione di garante del rispetto del sistema organizzativo adottato e vigila sull'operato dei Destinatari.

3.2. Il progetto di Aimeri Ambiente per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

La metodologia scelta da Aimeri Ambiente per dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 è strutturata in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2 : rilevazione della situazione esistente (as-is);
- fase 3: gap analysis e piano di azione (action plan);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase del progetto.

3.3. Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

 l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili;



 l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "persone chiave").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di Aimeri Ambiente, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Di seguito sono elencate le attività svolte nella fase 1:

- inventario completo di tutti i processi e sottoprocessi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree che hanno riferimento, diretto o indiretto, con le attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.4. Rilevazione della situazione esistente (as-is)

Obiettivo della fase 2 è stata l'effettuazione dell'analisi e della valutazione delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, sono state analizzate le sue fasi principali e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In questa fase è stata realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice Individuazione Aree di Rischio).

L'analisi è stata compiuta, oltre che tramite l'analisi della documentazione inerente al sistema dei controlli aziendale, anche attraverso interviste personali con le persone chiave che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli esistenti elementi di conformità alle norme.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

La fase 2 è stata caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

Al termine della fase 2 è stata elaborata la MIAR definitiva e si è proceduto alla rilevazione della situazione aziendale (la c.d. mappatura delle attività sensibili).



3.5. Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo della fase 3 è consistito nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Pertanto, si è eseguita un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello di controllo esistente a presidio dei rischi evidenziati ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (il c.d. "piano di azione" o anche "action plan").

3.6. Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è stata la definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Aimeri Ambiente (di seguito, per brevità, denominato anche "il Modello"), articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed alle Linee guida di Confindustria.

Il Modello adottato da Aimeri Ambiente è strutturato:

- nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- 2. nella Parte Speciale, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale fornendo dettaglio descrittivo relativo:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in ragione delle caratteristiche delle attività svolte;
 - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendali ed ai correlati standard di controllo.



4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo societario, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

4.1. I requisiti

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve possedere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- (i) <u>autonomia ed indipendenza</u>, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organismo all'interno dell'ente, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente);
- (ii) <u>professionalità</u>, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività consulenziali in materia ispettiva e di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- (iii) <u>continuità d'azione</u>, ovvero dedicarsi costantemente con i necessari poteri ispettivi e di controllo alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia periodicamente – almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica.

Atteso quanto sopra, in conformità a quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, si è reputato opportuno istituire l'Organismo di Vigilanza e Controllo quale organo sotto la dipendenza funzionale del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e Controllo e dei contenuti professionali specifici da essere richiesti, nello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo di Aimeri Ambiente è supportato, di norma, dai Soggetti Apicali.

4.2. Nomina

Le Linee Guida di Confindustria, nonché la Best Practice, suggeriscono l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto al massimo Vertice operativo aziendale" ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco Unico.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di cd. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve dotarsi di un regolamento di funzionamento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, a garanzia della loro posizione super partes:

- non intrattengono direttamente o indirettamente, relazioni economiche con il Gruppo, con le sue controllate, con
 gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista che controlla il Gruppo, di rilevanza tale da condizionarne
 l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica
 in questione;
- non sono titolari, direttamente o indirettamente, di quote sociali o partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società o sul Gruppo;



- non sono stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o del Gruppo o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo del 1998, n. 161 che, peraltro, stabilisce l'ineleggibilità di coloro i quali si trovino nelle condizioni previste all'art. 2382 c.c..

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo coloro i quali sono stati condannati con sentenza anche se non ancora divenuta definitiva, o emessa ex. Art. 444 e ss. C.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
- a pena definitiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti al titolo XI del libro Vdel c.c. così come riformulato nel Decreto Legislativo n. 61/02;
- per un reato che importi o abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che hanno rivestito la qualifica componente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art.9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata, in via definitiva, una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10,
 comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art.187-quater del Decreto Legislativo n.58/98.

4.3. Rinuncia, sostituzione

L'Organismo di Vigilanza e Controllo (o suo membro) che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti o uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua/loro sostituzione con deliberazione, sentito il parere del Sindaco Unico.

I membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

4.4. Indipendenza e revoca

Al fine di garantirne la necessaria stabilità, la revoca dell'Organismo di Vigilanza e Controllo o di alcuno dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica può avvenire, ad opera del Consiglio di Amministrazione, soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma semestrale o annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; in particolare, costituisce grave negligenza l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione al soggetto che ricopra la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, o di suo membro, di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo comporta



l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo o di suo membro, a seconda del caso. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e da esso accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.5. Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza e Controllo – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - può avvalersi, laddove necessario, del supporto di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei soggetti interessati, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- (iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- (iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- (v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- (vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- (vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" e dei "processi strumentali";
- (viii) svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse con riferimento al Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti. In particolare sono previste:

- <u>verifiche su specifiche operazioni aziendali:</u> a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti riguardanti le "aree di attività a rischio" e i "processi strumentali", secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;
- verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello e/o delle relative procedure.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Modello e/o sulle procedure aziendali ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.



Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

4.6. Conflitti di interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una data operazione a rischio o categoria di operazioni a rischio, l'Organismo di Vigilanza e Controllo o uno o più dei suoi membri si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico (nonché agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvede a sollecitare la nomina di altro soggetto quale sostituto di tale soggetto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all'operazione o categoria di operazioni in questione.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi la circostanza che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione o categoria di operazioni a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c..

All'Organismo di Vigilanza e Controllo ovvero a ciascuno dei suoi membri si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

4.7. Flussi informativi verso gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve predisporre:

- con cadenza semestrale un report sull'attività svolta indirizzato al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e all'ODV della Capogruppo;
- annualmente, una relazione rivolta ai medesimi soggetti che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - sintesi delle attività svolte;
 - problematiche e criticità emerse nel corso delle attività di vigilanza nel corso dell'anno;
 - azioni correttive intraprese su segnalazioni precedenti;
 - resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello e del Codice di Comportamento;
 - provvedimenti disciplinari e sanzioni eventualmente applicate alla Società;
 - eventuali proposte di integrazioni, correzioni, modifiche e aggiornamenti;
 - eventuali mutamenti del quadro normativo;
 - situazioni di conflitto di interesse rilevate.

Gli incontri con gli organi, ai quali l'Organismo di Vigilanza e Controllo riferisce, devono essere documentati e copie dei supporti documentali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e Controllo e dagli organi di volta in volta coinvolti. Naturalmente sarà ugualmente documentata tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo ivi compresi gli incontri con gli altri soggetti od organi che siano considerati rilevanti dall'Organismo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ed Sindaco Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza e Controllo il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza e Controllo si coordina con le Unità Organizzative della Capogruppo interessate per tutti gli aspetti relativi alle implementazioni delle procedure operative di attuazione del Modello.



Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e dei suoi poteri.

L'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza e Controllo il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza e Controllo in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

4.8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della miglior efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello trasmettono all'Organismo di Vigilanza e Controllo ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello, in particolare:

- L'Amministratore Delegato deve comunicare, con la necessaria tempestività all'Organismo di Vigilanza e Controllo ogni informazione riguardante:
 - l'emissione o aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - gli avvicendamenti nella responsabilità delle aree aziendali interessate dalle attività a rischio;
 - i procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni;
- <u>i membri degli altri organi sociali della Società</u> devono segnalare tempestivamente la commissione o presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione degli stessi, di cui al Decreto;
- i partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti ad una informativa immediata direttamente all'Organismo di Vigilanza e Controllo nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, dai rappresentanti della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, tutti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano il Gruppo Biancamano o il suo Personale;
- le richieste di assistenza legale inoltrate in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- i rapporti preparati dai Responsabili di Funzione del Gruppo Biancamano nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni, con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme dell'ex D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazioni delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Tutte le comunicazioni dovranno:

- effettuarsi in modo formale;
- consentire in modo inequivocabile, l'individuazione del segnalante, che le sottoscrive;
- pervenire all'Organismo di Vigilanza e Controllo su supporto cartaceo e/o informatico.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza. Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni), l'Organismo di Vigilanza e Controllo dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica (odv@aimeriambiente.it), utilizzabile esclusivamente dai membri dello stesso.



Inoltre, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, Aimeri Ambiente ha:

- implementato una specifica procedura allo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai Destinatari del Modello (incluso i Dirigenti e i membri degli Organi Societari della Società);
- istituito appositi canali di comunicazione delle segnalazioni;
- adottato idonei presidi volti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- previsto idonee sanzioni disciplinari:
 - connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti o all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
 - nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevino infondate.

Infine, al fine di dare attuazione agli adempimenti in materia di whistleblowing la Società ha istituito uno specifica sezione, nel sito internet aziendale, dedicata alle segnalazioni di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali condotte possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e / o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure aziendali.

4.9. Rapporti tra organismi di vigilanza nell'ambito del Gruppo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo di Aimeri Ambiente è tenuto ad adempiere a tutte le richieste formulate dall'Organismo di Vigilanza e Controllo della Capogruppo, qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di controllo poste in essere da quest'ultima.

A tale riguardo, l'Organismo di Vigilanza e Controllo della Capogruppo ha facoltà di acquisire documentazione ed informazioni rilevanti e di effettuare, singolarmente o congiuntamente, con l'Organismo di Vigilanza e Controllo di Aimeri Ambiente controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo di Aimeri Ambiente invia all'Organismo di Vigilanza e Controllo della Capogruppo una informativa periodica - nei tempi e con le modalità stabilite dalle procedure - sullo stato di attuazione del Modello 231, con particolare riferimento:

- al recepimento dei presidi di controllo dello stesso nelle procedure di riferimento;
- alle attività di informazione / formazione dedicate al Modello 231;
- a eventuali fatti rilevanti emersi nell'ambito delle proprie attività, alle sanzioni disciplinari applicate ed alle modifiche di carattere significativo apportate al proprio Modello.

Eventuali interventi correttivi sul Modello 231 di Aimeri Ambiente devono essere oggetto di condivisione ed approvazione della Capogruppo.



5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione del Modello e delle regole di comportamento/procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Comportamentale nonché dei principi contenuti nel presente Modello comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Specifica delle sanzioni previste nonché della procedura di accertamento e comminazione delle stesse è contenuta nel "Sistema Disciplinare" adottato da Aimeri Ambiente S.r.I..



6. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

6.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve redigere con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo.

Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

6.2. Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo conserva, in ogni caso, compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza e Controllo provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione e a curare la divulgazione dei contenuti all'interno della Società e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, anche al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, dall'altro, al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta la facoltà di delegare ad un componente del Consiglio stesso il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere puramente descrittivo.

Sono aspetti di carattere puramente descrittivo quelli che attengono al recepimento nel Modello di deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materie non riguardanti direttamente il Modello.

Nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo può presentare al Consiglio di Amministrazione un'eventuale informativa in merito alle variazioni che si propone di apportare al Modello stesso affinché il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.



7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Aimeri Ambiente, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Aimeri Ambiente è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Aimeri Ambiente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza e Controllo, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione dei soggetto apicali e la sensibilizzazione degli stessi all'osservanza dei contenuti del Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".



8. SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

I sistemi di valutazione per la selezione dei Consulenti e dei Partner e per l'effettuazione di una idonea attività informativa nei loro confronti, devono essere istituiti ed aggiornati dalle funzioni interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

I contratti con i consulenti ed i partner devono prevedere specifiche clausole tramite le quali gli stessi

- dichiarino di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/01;
- si impegnino nei rapporti con Aimeri Ambiente a non assumere condotte che possano comportare, a vario titolo, il coinvolgimento di Aimeri Ambiente in fatti di rilevanza penale riconducibili al citato Decreto e s.m.i.;
- si impegnino a prendere visione del Codice di Comportamento e del Modello 231–Parte Generale adottati da Aimeri Ambiente nonché al rispetto dei principi e dei valori ivi contenuti.